

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari, 10/7/1979

Prot. n. 2380

Prot. C/III/830/SA1

Al Coordinatore del Consiglio Reg.le

S E D E

Si trasmette l'originale del testo unificato della proposta di legge "Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3/3/1978 n.15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura", approvato dalla III Commissione nella seduta del 6/7 c.a., all'unanimità dei voti dei presenti.

Si comunica che relatore ufficiale è il Consigliere Avv. Andretta, in caso di assenza relazionerà il Presidente.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO FUNZIONARIO
(Dr. Waldemaro Morgese)

W. Morgese

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I		
12 LUG. 1979		
Prot. n° 2380	Cat. CI	Fasc.

/cc

9

Morgese
Morgese

"APPLICAZIONE NELLA REGIONE PUGLIA DEL REGOLAMENTO 78/1054/CEE E MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 3/3/1978 N.15, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTI-
VE COMUNITARIE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA"

Testo unificato della proposta di legge a firma del Consigliere Andretta "Mo-
difica art.21 della legge regionale n.15 del 3 marzo 1978" e del disegno di
legge della Giunta "Attuazione del regolamento CEE n.1054/78 che ha fissato
le modalità di applicazione del regolamento n.878/77 del Consiglio CEE rela-
tivo ai tassi da applicare nel settore agricolo, modificando gli importi del
le direttive del Consiglio CEE n.159/72 e n.268/75".

R E L A Z I O N E

Colleghi Consiglieri,
la presente proposta di legge è il frutto della unificazione, avvenuta in Commissione, di due proposte (la prima a firma del Consigliere Andretta e la seconda di iniziativa della Giunta regionale) tendenti a introdurre modifiche alla legge regionale 3/3/1978 n.15 con cui si è data attuazione normativa nella nostra Regione alle quattro direttive CEE socio-strutturali e sull'agricoltura di montagna.

In particolare, con la proposta di legge a firma di Andretta ci si proponeva di:

- a) estendere "l'indennità compensativa" anche alle superfici olivetate
- b) ammettere al beneficio parte delle superfici destinate a frumento (ettari 0,50 per azienda)
- c) ammettere al beneficio parte dei terreni investiti a meleti, pescheti e pereti (ettari 0,50 per azienda)
- d) escludere sì le produzioni foraggere eccettuate però quelle in granello di cereali minori.

Con il disegno di legge della Giunta ci si proponeva di adeguare gli importi contributivi fissati dalle direttive CEE 159/72 e 268/75 alle nuove entità -più favorevoli agli operatori agricoli- stabilite con il recente regolamento 1054/78/CEE.

Poichè, come è noto, i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento e la competenza ^{per} il loro recepimento e applicazione appartiene oggi, dopo il D.P.R. n.616/77, alle Regioni, tali modificazioni potranno ora, con questa legge regionale, essere recepite integralmente in Puglia anche e soprattutto ai fini della imputabilità al FEAOG - Sezione orientamento delle somme erogate.

Amu

L'unificazione delle due proposte di legge è avvenuta sviluppando sia le indicazioni contenute nella proposta di legge Andretta, sia quelle contenute nel disegno di legge della Giunta.

In particolare, per quel che riguarda la proposta di legge Andretta, dopo approfondita discussione in Commissione, si è ritenuto di escludere dal computo delle superfici agrarie coltivate che possono beneficiare della "indennità compensativa" quelle coltivate a frumento -nonostante che nella proposta di legge Andretta tali superfici fossero incluse- perchè tanto la direttiva comunitaria (n.268/75 - art.7 - punto b.) quanto la legge nazionale di recepimento (n.352/1976 - art.6, 4° comma) purtroppo non consentono tale inclusione.

Inoltre, in sede di unificazione, sono state introdotte altre modifiche di minor importanza alla legge regionale n.15/1977 con lo scopo di rendere più chiara l'interpretazione di alcune norme relative alla corresponsione della "indennità compensativa" che avevano dato adito a difficoltà sul piano operativo.

(Avv. Aurelio Andretta)

A. Andretta

Art. 1

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art.10 della legge regionale 3/3/1978 n.15 sono sostituiti dai seguenti:

"Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 48,2 unità di conto per ettaro il primo anno, 32,6 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16,6 unità di conto per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 4820 unità di conto per il primo anno, 3260 unità di conto per il secondo anno e 1660 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

Art. 2

L'art.14 della legge regionale ^{3/3/1978}/n.15 è sostituito dal seguente:

"Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive lo art.11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto-coltivatrici, un contributo di 614 unità di conto, di cui 264 il primo anno, 175 il secondo anno, 108 il terzo anno e 67 il quarto anno".

Am

Art. 3

Il secondo comma dell'art.21 della legge regionale 3/3/1978 n.15 è sostituito dal seguente:

"Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a	8 ettari	:	45	U.C.
sino a	15 ettari	:	30	U.C.
sino a	25 ettari	:	20	U.C.
sino a	35 ettari	:	16,6	U.C..

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda".

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

"Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni U.B.A. (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglio^{ni/} sotto determinati:

sino a	8 UBA	:	53,7	U.C.
sino a	15 UBA	:	45	U.C.
sino a	25 UBA	:	35	U.C.
sino a	35 UBA	:	20	U.C."

Il quarto comma del medesimo art.21 è sostituito dal seguente:

Am

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

4.

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

"L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 53,7 U.C. per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi negli scaglioni di appartenenza".

Art. 4

L'importo massimo di cui al primo comma dell'art.18 della legge statale 9/5/1975 n.153, così come modificato dal terzo comma dell'art.11 della legge statale 10/5/1976 n.352, è fissato in 43030 unità di conto.

Art. 5

Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art.24 della legge statale 9/5/1975 n.153 così come sostituito dal primo comma dell'art.1 della legge statale 21/12/1977 n.958, sono fissati rispettivamente in 10765 e 54565 unità di conto.

Art. 6

Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art.30 della legge statale 9/5/1975 n.153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art.11 della legge statale 10/5/1976 n.352, sono fissati rispettivamente in 2691 e 8072 unità di conto.

Art. 7

L'importo massimo di cui al terzultimo comma dell'art.11 della legge 10/5/1976 n.352 è fissato in 10765 unità di conto per azienda.